



COMUNE DI SULBIATE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2021)

INDICE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE UNICO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Presupposto del Canone Unico
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 - Soggetto attivo - Affidamento
- Art. 7 - Funzionario Responsabile

TITOLO II - CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- Art. 8 - Presupposto del canone
- Art. 9 - Tariffe e determinazione del canone
- Art. 10 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 11 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili
- Art. 12 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti vari
- Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 14 - Pubblicità effettuata con mezzi vari
- Art. 15 - Riduzioni del canone
- Art. 16 - Esenzioni dal canone
- Art. 17 - Istanze per rilascio autorizzazioni pubblicitarie
- Art. 18 - Rilascio Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria
- Art. 19 - Obblighi del concessionario
- Art. 20 - Revoca - Disdetta - Modifica
- Art. 21 - Titolarità
- Art. 22 - Subentro
- Art. 23 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 24 - Altre cause di decadenza
- Art. 25 - Rinnovo della concessione
- Art. 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
- Art. 27 - Rimozione della pubblicità
- Art. 28 - Rimborsi e compensazione

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 29 - Gestione del servizio
- Art. 30 - Ripartizione degli impianti
- Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 32 - Modalità per il servizio affissioni
- Art. 33 - Determinazione del canone del servizio affissioni
- Art. 35 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni
- Art. 36 - Esenzione del canone per le pubbliche affissioni

TITOLO IV - OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 37 - Disposizioni generali
- Art. 38 - Tipologia di occupazioni
- Art. 39 - Competenze degli uffici
- Art. 40 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 41 - Suddivisione delle occupazioni
- Art. 42 - Occupazioni abusive e loro rimozione

Art. 43 - Occupazioni occasionali
Art. 44 - Occupazioni d'urgenza
Art. 45 - Titolarità della concessione ed obblighi del concessionario
Art. 46 - Durata dell'occupazione
Art. 47 - Procedimento per il rilascio dell'occupazione
Art. 48 - Mestieri girovaghi e artisti di strada
Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
Art. 50 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
Art. 51 - Occupazione con ponti e scale
Art. 52 - Occupazioni con tende e tendoni
Art. 53 - Decadenza della concessione
Art. 54 - Revoca - Modifica - Sospensione temporanea delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 55 - Rinnovo della concessione
Art. 56 - Rinuncia all'occupazione
Art. 57 - Subentro
Art. 58 - Suddivisione del territorio in zone
Art. 59 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone
Art. 60 - Applicazione del canone
Art. 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
Art. 62 - Occupazioni accessi a raso e passi carrabili
Art. 63 - Impianti di distribuzione di carburante
Art. 64 - Esenzioni
Art. 65 - Occupazioni temporanee - Criteri di riferimento e riduzioni
Art. 66 - Riduzione del canone temporaneo
Art. 67 - Riduzione del canone permanente
Art. 68 - Versamento del canone

TITOLO V - CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 69 - Oggetto
Art. 70 - Presupposto
Art. 71 - Soggetto passivo
Art. 72 - Criteri di determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni
Art. 73 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 74 - Occupazioni abusive
Art. 75 - Subentro, cessazioni, rimborsi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Art. 76 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
Art. 77 - Attività di accertamento
Art. 78 - Sanzioni
Art. 79 - Autotutela
Art. 80 - Riscossione coattiva

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Norme transitorie
Art. 82 - Norme finali
Art. 83 - Entrata in vigore

ALLEGATO "A" - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE DEL CANONE UNICO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (canone non ricognitorio), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. E' disciplinato inoltre anche il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31.12.2020 pari a n. 4.381 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati; per le esposizioni pubblicitarie inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
 - f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliero.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, piazze, corsi, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) **concessione o autorizzazione**: l'atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) **canone**: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) **tariffa**: la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Art. 4 - Presupposto del Canone Unico

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Secondo quanto previsto dal comma 823 dell'art.1 della Legge 160/2019, il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile, fatto salvo il diritto di regresso.

4. Nel caso di occupazioni od esposizioni pubblicitarie relative al condominio, ai sensi dell'art. 1180 del Codice civile, compete all'amministratore del condominio medesimo il versamento del canone. Eventuali richieste di pagamento, ai sensi dell'art. 1131 c.c. sono indirizzate all'amministratore del condominio.

Art. 6 - Soggetto attivo - Affidamento

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Sulbiate.

2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma

179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. L'affidamento, di cui al periodo precedente, può essere effettuato anche in modo disgiunto per la gestione del canone per le occupazioni di suolo pubblico, esposizioni pubblicitarie, diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 7 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

TITOLO II

CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Art. 8 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 9 - Tariffe e determinazione del canone

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, abbia durata inferiore a 365 giorni;
- b) annuale: nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, a seguito di rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, abbia durata pari o superiore a 365 giorni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

4. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019 in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

5. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 10 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
13. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Art. 11 - Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.
2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'art. 49, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
 - b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di

sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
- d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- f) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Riguarda la pubblicità visiva per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di mezzi di trasporto pubblico e privato, battelli, barche e simili.
- g) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- h) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).
- i) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

Art. 12 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti vari

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a

quanto previsto dall'articolo 49 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada).

Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Nuovo Codice della strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 14 - Tariffa Pubblicità

1. Per la pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, che ha durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a 3 mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta dei mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto nella misura determinata per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente si applica:

- a) per superficie compresa fra 5,5 mq. e 8,5 mq., la tariffa è maggiorata del 50%;
- b) per superficie superiore a 8,5 mq., la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%.

3. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone, pari alla tariffa standard giornaliera senza alcuna maggiorazione.

4. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari al 50% quella prevista dal comma 1.

5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard.

Art. 15 - Riduzioni del canone

1. Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, si applica la riduzione del canone del 50%.
- b) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati, si applica la riduzione del canone del 50%.

Art. 16 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;¹
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

¹ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva.

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Art. 17 - Istanze per rilascio autorizzazioni pubblicitarie

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, e al gestore del canone per i relativi adempimenti.
3. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate anche le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
 - f) cartelli pubblicitari relativi a gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
5. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
6. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dai regolamenti comunali vigenti.
7. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;

- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
- i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:
 - a) documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - c) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - d) per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000.

9. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

11. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 18 - Rilascio Autorizzazione all'esposizione pubblicitaria

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio

2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 7 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone, tramite il soggetto gestore del canone, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su

richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Art. 19 - Obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

3. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

4. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

5. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 20 - Revoca - Disdetta - Modifica

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le esposizioni temporanee già iniziate può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata esposizione; per le esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

4. Se l'esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

6. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

7. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

8. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

9. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

10. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

11. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 21 - Titolarità

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare, ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 22 - Subentro

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 17 comma 7 e gli estremi della autorizzazione in questione.

2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati partita IVA e codice fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 23 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che, in difetto di pagamento, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Art. 24 - Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) venir meno delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 3 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
2. In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Art. 25 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Art. 26 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 27 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

TITOLO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 - Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.

3. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
4. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

Art. 30 - Ripartizione degli impianti

1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - per le affissioni di natura istituzionale 15%;
 - per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica il 15%;
 - per le affissioni di natura commerciale il 70%.

Art. 31 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 32 - Modalità per il servizio affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il secondo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
6. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 7 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
7. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.

9. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 33 - Determinazione del canone del servizio affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. La tariffa giornaliera applicabile all'affissione di manifesti è stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 34 - Tariffe

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%. Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili e si applicano sulla tariffa base.
2. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni

Art. 35 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 36 - Esenzione del canone per le pubbliche affissioni

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 37 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 38 - Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, 24 ore su 24 ore, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 39 - Competenze degli uffici

1. Le competenze degli uffici comunali sono suddivise come segue.

- a) Ufficio Tecnico manutenzioni e patrimonio, rilascio delle concessioni relative alle seguenti occupazioni:
 - occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - tagli strada, manomissioni del suolo pubblico.
- b) Ufficio Tecnico edilizia privata, rilascio concessioni relative alle seguenti occupazioni:
 - occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - ponteggi, steccati e simili;
 - cartelli pubblicitari e simili.
- c) Ufficio Commercio, rilascio delle concessioni relative alle seguenti occupazioni:
 - mercato settimanale, fiere;
 - chioschi ed edicole.
- d) Ufficio Polizia Locale, rilascio delle concessioni relative alle seguenti occupazioni:

- occupazioni di esercizi pubblici, operatori commerciali in sede fissa;
- banchi di vendita all'aperto;
- occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose, ecc.;
- aree per spettacoli viaggianti;
- tende, tendoni;
- le altre occupazioni temporanee non previste ai punti a), b), c).

Art. 40 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, anche in via telematica al protocollo dell'ente.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme
8. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
10. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al comma 6, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 5 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

11. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

12. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

13. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

14. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

15. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Art. 41 - Suddivisione delle occupazioni

1. La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:

- a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi ed altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
- b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile; tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
- c) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- d) passi e accessi carrabili;
- e) ponteggi, steccati e simili;
- f) cartelli pubblicitari e simili;
- g) aree per spettacoli viaggianti;
- h) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
- i) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- j) tende, tendoni ecc.;
- k) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. della L. n. 160/2019.

Art. 42 - Occupazioni abusive e loro rimozione

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Si considerano altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione;
- mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia Locale rileva la violazione con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un termine non superiore a 10 giorni; decorso inutilmente

tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 43 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a 10 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Art. 44 - Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 7 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Art. 45 - Titolarità della concessione ed obblighi del concessionario

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - f) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - h) versamento del canone alle scadenze previste.
4. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Art. 46 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 5, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 47 - Procedimento per il rilascio dell'occupazione

1. Una volta ricevuta l'istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio verificata la completezza e la regolarità della domanda dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia Locale e, stante la particolarità dell'occupazione ove fosse necessario, anche ad altri uffici per i relativi pareri tecnici. Detti pareri dovranno essere espressi e comunicati al responsabile del servizio entro il termine massimo di n. 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

2. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

3. Il responsabile del servizio competente al rilascio dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:

- a) 30 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
- b) 8 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all'anno.

4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'eventuale competente Concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta dei vari organi di controllo.

Art. 48 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda presso l'ufficio comunale competente.

3. In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti.

Art. 49 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Art. 50 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc.

3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.

Art. 51 - Occupazione con ponti e scale

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 52 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 53 - Decadenza della concessione

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica gli importi scaduti al soggetto tenuto al pagamento, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - g) sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 54 - Revoca - Modifica - Sospensione temporanea delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Art. 55 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 40 "Istanza per l'occupazione di suolo pubblico" del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

Art. 56 - Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario o dal soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 57 - Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 40.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 58 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle categorie di cui all'allegato "A".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 59 - Criteri per la determinazione della tariffa e del canone

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, come da seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla categoria 1 viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade della categoria 2 è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla zona 1;

2. I coefficienti moltiplicatori, le tariffe e le varie fattispecie applicative sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 60 - Applicazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

9. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 61 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto da ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 62 - Occupazioni accessi a raso e passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Nuovo Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono esenti dal canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso non è soggetto all'applicazione del canone.
4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 63 - Impianti di distribuzione di carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Art. 64 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali; le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- j) vasche biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, *bow-windows* o simili infissi di carattere stabile;
- r) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
- s) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

2. Sono esenti dal pagamento del canone i passi carrabili di cui all'art. 62 del presente regolamento.

Art. 65 - Occupazioni temporanee - Criteri di riferimento e riduzioni

1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione:

- a) fino a 12 ore: riduzione del 50%,
- b) oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera.

2. Per le occupazioni temporanee si applica:

- a) fino a 14 giorni tariffa intera,

- b) oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 30% di riduzione,
- c) oltre i 30 giorni il 40% di riduzione.

Art. 66 - Riduzione del canone temporaneo

1. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
2. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
3. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%;

Art. 67 - Riduzione del canone permanente

1. Per le occupazioni eccedenti i 1.000 mq. le tariffe sono così ridotte:
 - a) per i primi 200 mq eccedenti, riduzione del 10%;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino ai 1500 mq riduzione del 15%;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq, riduzione del 20%.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa è ridotta al 30%.

Art. 68 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 marzo. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
5. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 69 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il Titolo V del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

Art. 70 - Presupposto

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.

2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.

3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.

4. Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.

5. Le tariffe e le varie fattispecie applicative sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 72 - Criteri di determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata per il coefficiente moltiplicatore stabilito per tipologia, per la durata del periodo di occupazione ed in base alla misura giornaliera di tariffa vigente ed in relazione alle ore di occupazione consentite e determinate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed alla superficie occupata, così come previsto dal comma 1.

3. Alle occupazioni realizzate in occasione dei mercati, rionali, stagionali, per gli operatori commerciali titolari di posto fisso è applicato un coefficiente moltiplicatore indicato nelle tariffe.
4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
5. Per le occupazioni dei mercati la cui occupazione si protragga per l'intero anno solare è dovuta una tariffa annuale, da moltiplicare per i metri quadrati di occupazione.
6. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
7. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30%, sul canone complessivamente determinato.
8. Al fine dell'individuazione delle zone, si fa esplicito riferimento a quanto disciplinato dall'art. 58 del presente regolamento.
9. La Tariffa base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L.147 del 2013.
10. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Art. 73 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo art.75, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 74 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 75 - Subentro, cessazioni, rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Art. 76 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difforni dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 96/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, come determinati nel successivo articolo 78;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al successivo articolo 78;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 77 - Attività di accertamento

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019.

Art. 78 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi stabiliti nella misura del tasso legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/ 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

Art. 79 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 80 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del D.P.R. n.602/1973, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 - Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 12 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la delibera tariffaria n. 23 approvata dalla Giunta Comunale in data 31 gennaio 2002 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al capo 5, inerente alla disciplina degli impianti, fino ad approvazione del nuovo regolamento.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 01 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021.
3. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
4. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il gestore del canone provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
6. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

Art. 82 - Norme finali

1. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e le varie norme regolamentari in materia.

Art. 83 - Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021